

ALLEGATI



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0011119-17/04/2019
Cl. 13.00.00/29.18

Alla regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Alla Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio

OGGETTO: Applicazione del d.lgs. n. 42 del 2004 a seguito di istanze di svellimento e contemporaneo reimpianto di olivi danneggiati da Xylella - Richiesta parere

Si riscontra la nota della regione Puglia, prot. 730 del 15 marzo 2019, con la quale si chiede il parere di questo Ufficio in merito alla configurabilità degli interventi di svellimento degli olivi infetti, con il contemporaneo reimpianto di piante di olivo resistenti, riferiti alla Sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014-2020, quale "ordinario esercizio dell'attività agro-silvo pastorale" ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. b), del codice di settore, e al conseguente esonero di tali interventi (ove tale configurabilità fosse possibile) dall'autorizzazione paesaggistica.

Come risulta dalla relazione allegata all'istanza, le particelle potenzialmente interessate dagli interventi di espianto e contemporaneo reimpianto, di cui alla Sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014-2020, riguardano 1.718 ettari olivetati, per una previsione di 170.378 piante da espiantare e 227.740 piante di olivo resistente da reimpiantare. Tali particelle intersecano tre Parchi naturali regionali e sei Aree 2000 tra SIC e ZPS.

Tra le motivazioni a supporto della asserita applicabilità del regime di esenzione (cfr. paragrafo 5 della suddetta relazione) si citano la finalità di salvaguardia delle componenti del paesaggio e del territorio degli interventi e il carattere "necessitato" degli stessi per le aziende, al fine di contrastare il diffondersi della malattia.

Al riguardo, questo Ufficio ritiene di non poter condividere l'interpretazione proposta.

Infatti, la *ratio* sottesa all'articolo 149 del codice riposa nella sostanziale irrilevanza paesaggistica degli interventi previsti.

Tale fondamento normativo è già evidente nelle locuzioni utilizzate dal legislatore, quali "*a*) per gli interventi ... che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici; *b*) per gli interventi ... che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi ...".



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Lo stesso principio è alla base anche del regolamento di semplificazione (d.P.R. n. 31 del 2017), che individua gli interventi da sottoporre a procedure semplificate, o addirittura liberalizzati, sulla base della loro lieve o lievissima entità.

La chiave interpretativa sottesa alla liberalizzazione è sempre pertanto riconducibile alla presunzione di compatibilità paesaggistica degli interventi "paesaggisticamente irrilevanti", come tali insuscettibili, anche in astratto, di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Ogni modificazione che, viceversa, possa arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati resta invece inesorabilmente sottoposta, ai sensi dell'art. 146 del codice di settore, all'autorizzazione preventiva.

Gli interventi esonerati dal titolo paesaggistico, di cui alla lettera b) del richiamato art. 149, sono pertanto solo quelli riconducibili all'ordinaria pratica agricola, e non certamente gli interventi conseguenti a un'emergenza fitosanitaria di particolare espansione territoriale come la Xylella (cfr. Cons. Stato n. 446 del 2018 "*l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 42/2004 (Interventi non soggetti ad autorizzazione), al comma 1, lett. b), è esente dall'autorizzazione paesaggistica, si compendia in modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola ...").*

Il caso in esame è inoltre caratterizzato da una pluralità di interventi che riguarda una superficie del territorio regionale molto estesa e che prevede la sostituzione delle piante eradiccate con piante comunque diverse per tipologia (in quanto Xylella-resistenti) e anche per numero.

Con parere n. 9181 del 5 aprile 2018 questo Ufficio ha già affermato, al fine di escludere l'applicabilità del regolamento 31/2017 proprio nel caso Xylella, che l'elevato numero di interventi previsti, stante il conseguente impatto "cumulativo" sul paesaggio, richiede l'attivazione della procedura ordinaria di cui all'art. 146 del codice.

Tale principio generale è implicito nel sistema, in virtù della necessaria considerazione unitaria degli effetti discendenti da una sommatoria di interventi che, singolarmente considerati, potrebbero rientrare tra i casi di liberalizzazione o semplificazione.

Si sottolinea inoltre che il Giudice amministrativo ha altresì escluso l'applicabilità dell'esenzione di cui alla lettera b) citata tutte le volte in cui il vincolo paesaggistico sia diretto a tutelare proprio quel caratteristico paesaggio agrario sul quale l'attività agro-silvo-pastorale va a incidere, nel qual caso resta obbligatoria la previa autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato *cit.* "*Resta salvo il caso in cui un vincolo paesaggistico sia stato introdotto proprio per salvaguardare una specifica presenza di piantagioni, quali elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio agrario: ... in quel caso la valutazione di compatibilità paesaggistica resta necessaria se la zona è paesisticamente vincolata*").

Conclusivamente, sia il carattere straordinario degli interventi, sia la numerosità delle piante coinvolte nonché l'estensione del territorio regionale interessato dalla misura escludono la possibilità di applicare l'esenzione prevista dall'art. 149 del codice.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Lorenzo D'Ascia)